



CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 27-03-2017

OGGETTO: Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di marzo, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il CONSIGLIO in sessione Straordinaria ed in seduta .

Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti:

<i>Velardi Antonello</i>	<i>P</i>	<i>Golino Antonio</i>	<i>P</i>
<i>Rondello Antimo</i>	<i>P</i>	<i>Laurenza Domenico</i>	<i>P</i>
<i>Laurenza Gennaro</i>	<i>A</i>	<i>Riccio Giuseppe</i>	<i>P</i>
<i>Guerrero Raffaele</i>	<i>A</i>	<i>Abbate Dario</i>	<i>A</i>
<i>Pero Pasquale</i>	<i>P</i>	<i>Salzillo Pasquale</i>	<i>A</i>
<i>Gaglione Lorenzo</i>	<i>A</i>	<i>Foglia Paola</i>	<i>A</i>
<i>Galantuomo Vincenzo</i>	<i>P</i>	<i>Bucci Giuseppe</i>	<i>A</i>
<i>Ventrone Carmela</i>	<i>P</i>	<i>Moretta Giuseppe</i>	<i>A</i>
<i>Carusone Angelo</i>	<i>P</i>	<i>Zarrillo Antimo</i>	<i>A</i>
<i>Valentino Giovan Battista</i>	<i>P</i>	<i>Amarando Domenico</i>	<i>A</i>
<i>Tartaglione Francesco</i>	<i>P</i>	<i>Di Lernia Maria Carmela</i>	<i>A</i>
<i>Vallosco Giovanni Battista</i>	<i>P</i>	<i>Guerrero Pasquale</i>	<i>A</i>
<i>Acconcia Tommaso</i>	<i>P</i>		

PRESENTI: 13 ASSENTI: 12

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Onofrio Tartaglione, incaricato della redazione del verbale.

Presiede l'adunanza Antimo Rondello, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri anch'essi sotto riportati

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della predetta Legge n.147/2013, come modificati dal D. L. n.16/2014 (conv. in Legge n.68/2014), contengono la disciplina della TARI;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 05/09/2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 46 del 26/09/2014, n. 3 del 17/03/2015 e Deliberazione Commissariale n.189 del 29/04/2016, è stato modificato il predetto regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);

Considerato che:

- la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- è intenzione dell'Amministrazione finanziaria coprire la perdita di gettito derivante dall'applicazione dell'art. 31 del predetto regolamento per la disciplina della IUC con entrate di bilancio diverse dai proventi della tassa;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della TARI, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Considerato, altresì, che la lettera e-bis) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, successivamente modificato dall'art. 1, comma 27, lettera a), L. 28/12/2015, n. 208 e dall'art.17, comma 1, L. n. 166/2016, ha aggiunto un ultimo periodo al comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Considerate, infine, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'art.1, comma 42, lettera a),

della L. 232/2016, il quale ha sospeso, per l'anno 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 5, comma 11, del D. L. n.244/2016 (Decreto milleproroghe) con il quale è stato prorogato al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

-la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

-la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali;

Viste le tariffe TARI 2017 trasmesse, con nota acquisita al prot. Gen. dell'Ente in data 22/03/2017 al n. 9456, allegata, elaborate sulla scorta delle risultanze del Piano Finanziario 2017, giusta incarico conferito con determinazione del 3° Settore n. 2599 del 29/12/2016;

Dato atto, pertanto, che la presente proposta sostituisce, per le motivazioni riportate nella predetta nota della PASOLUTION SAS, quella del 03/03/2017 n. 37;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147/bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Dato atto che sulla presente proposta sarà acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del D.lgs. n. 267 2000, prima di sottoporla all'esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta 2017 nelle seguenti misure sulla base delle quali si prevede di avere un gettito pari ad Euro 8.138.000,00 che assicura l'integrale copertura del costo del servizio.

Descrizione	Ka	Kb	Kc	Kd	Tariffa 2017 (Parte Fissa) €/al mq.	Tariffa 2017 utenze domestiche (parte Variabile)	Tariffa 2017 utenze non domestiche Parte Variabile	Tariffa 2017 (totale) al mq.
ABITAZIONI (1 occupante)	0,81	1,00			1,92	42,36		
ABITAZIONI (2 occupanti)	0,94	1,80			2,23	76,25		
ABITAZIONI (3 occupanti)	1,02	2,30			2,42	97,43		
ABITAZIONI (4 occupanti)	1,09	3,00			2,58	127,08		
ABITAZIONI (5 occupanti)	1,10	3,10			2,61	131,32		
ABITAZIONI (6 occupanti)	1,06	3,40			2,51	144,02		
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO			0,63	8,25	1,52		1,48	3,00
CINEMATOGRAFIE TEATRI			0,47	6,18	1,13		1,11	2,25
AUTORIMESSE E MAGAZZINI E DEPOSITI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA			0,44	5,85	1,06		1,05	2,11

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI			0,74	9,83	1,78		1,77	3,55
STABILIMENTI BALNEARI			0,59	5,75	1,42		1,04	2,46
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI			0,57	5,60	1,37		1,01	2,38
ALBERGHI CON RISTORANTE			1,41	13,80	3,40		2,48	5,88
ALBERGHI SENZA RISTORANTE			0,97	9,50	2,33		1,71	4,04
CASE DI CURA E RIPOSO			1,09	10,70	2,63		1,92	4,55
OSPEDALI			0,86	8,40	2,07		1,51	3,58
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI			0,90	8,75	2,17		1,57	3,74
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO			0,79	10,40	1,90		1,87	3,78
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA,			1,13	14,85	2,72		2,67	5,40
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE			1,50	14,70	3,61		2,65	6,26
<i>NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO</i>			0,91	8,85	2,19		1,59	3,79
<i>BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI</i>			1,19	5,45	2,87		0,98	3,85
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:			1,50	14,65	3,61		2,64	6,25
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:			1,04	13,67	2,51		2,46	4,97
FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO			1,38	13,40	3,33		2,41	5,74
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI			0,94	12,38	2,26		2,23	4,49
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI			0,92	9,00	2,22		1,62	3,84
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB			3,40	105,00	8,19		18,90	27,09
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE			2,55	83,55	6,14		15,04	21,18
BAR, CAFFE', PASTICCERIA			2,56	24,95	6,17		4,49	10,66

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI,			2,44	23,85	5,88		4,29	10,17
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE			2,45	23,90	5,91		4,30	10,21
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO			4,42	91,80	10,65		16,52	27,18
IPERMERCATI DI GENERI MISTI			2,73	26,60	6,58		4,79	11,37
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI			3,35	15,20	8,07		2,74	10,81
DISCOTECHES, NIGHT CLUB			1,91	18,60	4,60		3,35	7,95

- 2) di dare atto che, il costo delle agevolazioni previste dall'art. 31 del Regolamento IUC viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa con copertura a carico del Bilancio;
- 3) di demandare al Servizio Imposte la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 4) dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Salvatore Zinzi

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Il Dirigente del II Settore in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 22-03-2017

Il Dirigente del II Settore
F.to Salvatore Zinzi

Il Dirigente del II Settore in ordine alla regolarità contabile attesta che la presente non comporta spesa

Marcianise, 22-03-2017

Il Dirigente del II Settore
F.to Salvatore Zinzi

II CONSIGLIO COMUNALE

- ✓ Esaminata la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: **“Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017”**;
- ✓ Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;
- ✓ Sentita la discussione riportata sull'apposito verbale della seduta e conservata su file audio digitale sul server dell'Ente;

Con votazione resa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti, riportante il seguente esito:

Favorevoli: 13 ; Contrari: 0 () ; Astenuti: 0 () .

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
2. Di dichiarare, previa separata votazione riportante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

N. 484

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 28-03-2017

*IL Segretario Generale
F.to Onofrio Tartaglione*

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 28-03-2017

*IL Segretario Generale
F.to Onofrio Tartaglione*

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne